

**AGRIFIDI Soc.coop.va**

<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO GARANZIE, SERVIZI ED ATTIVITA' MUTUALISTICA</b></p>
---

(approvato dall'assemblea soci del 29.12.2006)

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, di cui **all'art.4** dello Statuto, il seguente Regolamento fissa le norme per la erogazione di prestazioni di garanzia e di altri servizi mutualistici in favore delle imprese associate (di seguito definite anche solo "soci").

Le prestazioni di garanzia e gli altri servizi mutualistici emesse dalla Cooperativa possono essere ottenuti solo dai soci di Agrifidi.

La richiesta di ammissione a socio della Cooperativa stessa può avvenire anche all'atto della sottoscrizione della domanda di prestazione di garanzia su finanziamenti.

L'erogazione delle prestazioni di garanzia mutualistica, ovvero dei servizi mutualistici, può avvenire solo quando il socio abbia adempiuto agli obblighi di sottoscrizione e versamento della quota sociale, della commissione di garanzia, e della eventuale quota spesa di garanzia e pratica.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi in materia.

Ogni previsione contraria ovvero difforme alla normativa vigente, con particolare riferimento alla L.R. 43/97 come modificata dalla LR 17/06 e disposizioni integrative ovvero attuative emanate ovvero emanande non verrà applicato ovvero, sospesa se applicata.

## **Capitolo I**

### **Garanzie Mutualistiche**

1. La Cooperativa, in via preventiva, andrà a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito, ovvero altri intermediari finanziari operanti sul territorio provinciale (di seguito definiti anche solo "Istituti convenzionati"), per predeterminare le modalità ed i limiti delle prestazioni di garanzia e le metodologie di predeterminazione del tasso d'interesse e gli oneri relativi che questi applicheranno ai soci.
2. La Cooperativa non può concedere prestazioni di garanzia ovvero servizi mutualistici in favore dei soci per loro aziende che, per lo stesso investimento, o la stessa finalità, abbiano ottenuto finanziamenti con il concorso pubblico.
3. Il socio che ottiene un prestito da un istituto Convenzionato alla Cooperativa dovrà:
  - a) sottoscrivere e versare una quota sociale, stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge e di Statuto.
  - b) corrispondere, per commissione di garanzia alla Cooperativa, un importo pari ad una percentuale calcolata sull'importo complessivo del prestito e così stabilita dal Consiglio di Amministrazione, anche prevedendo importi minimi;
  - c) corrispondere l'eventuale quota spese garanzia e pratica se

determinata dal Consiglio di Amministrazione .

4. Il socio , per ottenere il prestito assistito dalle garanzie mutualistiche, sottoscrive apposita domanda alla Cooperativa sul modulo che costituisce allegato n.1 al presente regolamento, garantendo la veridicità delle informazioni e dei dati ivi contenuti.
5. La Cooperativa, a propria discrezione, può indicare un tecnico, per svolgere un'indagine tecnico - economica dell'azienda, ed esaminare la compatibilità dell'investimento oggetto della richiesta del mutuo.
6. Le domande di finanziamento, da assistere con la garanzia di Agrifidi verranno esaminate in ordine di data ed ora di presentazione. L'approvazione dell'emissione delle garanzie fidejussorie avverrà nel rispetto delle graduatorie e delle priorità previste dalla nuova normativa in materia, con particolare riferimento ai finanziamenti assistiti dai contributi in c/interesse. Nel caso siano attivate le linee di credito di cui all'art. 8 punto d), il Consiglio può deliberare anche altre forme di graduatoria di esame ed approvazione pratiche.
- 6/bis. La concessione di garanzia e agevolazioni avviene con valutazione indipendente dal numero di quote sottoscritte e versate da ciascun socio.
7. Nel caso di domande superiori al limite di operatività determinato dalle

dotazioni patrimoniali e finanziarie della Cooperativa, la stessa approverà le domande solo fino a tale limite. All'arrivo di nuove dotazioni patrimoniali, la Cooperativa esaminerà le domande in ordine di presentazione, a partire dalla prima domanda inevasa precedentemente.

8. Le forme di intervento previste dalla Cooperativa sono destinate ad emettere garanzie su finanziamenti richiesti dai soci nelle seguenti modalità:

a) prestito alla conduzione  
(a breve termine)

con durata sino a dodici mesi al tasso concordato dalla Cooperativa con gli istituti convenzionati. La garanzia fidejussoria della Cooperativa potrà essere emessa nel limite massimo del 10% del capitale erogato. Detti finanziamenti non potranno superare:

- **80.000 €** di capitale erogato per imprese individuali sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio

- **155.000 €** di capitale erogato per le altre imprese agricole compreso le Cooperative sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Per questa forma d'investimento è richiesta una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del socio rispetto alla destinazione delle risorse concesse in prestito, in aggiunta alle garanzie fidejussorie, la Cooperativa potrà concedere ulteriori garanzie (pegni su titoli, ecc) da destinarsi in sede di convenzione; tale attività è attualmente sospesa in attesa delle necessarie deliberazioni previste dalla L.R.43/97 e provvedimenti integrativi.

- b) prestito di miglioramento agrario  
(a lungo termine)

di durata variabile tra i 24 e i 60 mesi con rimborsi trimestrali o semestrali. Questo finanziamento è finalizzato agli investimenti in impianti di frutteti, vigneti, macchine, impianti irrigui, rusatura, drenaggio e miglioramento agrario in genere, compreso le attività agrituristiche l'acquisto di bestiame da rimonta, ecc.,

fermo restando negli ambiti operativi della L.R.43/97. La garanzia fidejussoria della Cooperativa potrà essere emessa nel limite massimo del 10% del capitale erogato relativamente ai finanziamenti, che non potranno superare:

- **103.000 €** di capitale erogato per imprese individuali sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio
- **206.000 €** di capitale erogato per le altre imprese agricole compreso le Cooperative sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A corredo della pratica di finanziamento verranno richieste le fatture comprovanti i lavori o gli acquisti a cui è destinato il finanziamento. Non è previsto l'intervento della Cooperativa per acquisti di macchine agricole in conto terzi, anche se l'attività di contoterzista e complementare a quella agricola; in aggiunta alle garanzie fidejussorie, la Cooperativa potrà concedere ulteriori garanzie (pegni su titoli, ecc.) da determinarsi in sede di convenzione;

- c) prestiti di miglioramento fondiario  
(a lungo termine)

con durata sessanta mesi, nel rispetto delle normative in materia, con rate trimestrali e semestrali. Questo finanziamento è finalizzato ad arrotondamenti fondiari, acquisto, costruzione o ristrutturazione di case coloniche, stalle e capannoni, fermo restando negli ambiti operativi della L.R.43/97. La garanzia fidejussoria della Cooperativa potrà essere emessa nel limite massimo del 10% del capitale erogato relativamente ai finanziamenti, che non potranno superare:

- **155.000 €** di capitale erogato per imprese individuali e società semplici, sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio

- **255.000 €** di capitale erogato per le altre imprese agricole compreso le Cooperative sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A corredo della pratica verranno richiesti: eventuale promessa di vendita e successivo atto di acquisto, comunque

necessario per l'attivazione delle garanzie o le fatture dei lavori eseguiti o l'eventuale computo metrico. In aggiunta alle garanzie fidejussorie, la Cooperativa potrà concedere ulteriori garanzie (pegni su titoli, ecc.) da determinarsi in sede di convenzione.

- d) prestito per perdita per calamità naturali  
(medio termine)

di durata variabile tra i 18 e i 36 mesi con rimborsi trimestrali ovvero semestrali. Questo finanziamento è finalizzato ad agevolare le imprese agricole colpite nelle annate e nelle zone dalle calamità naturali, con danni all'azienda superiori al 35% della PLV complessiva escluso quella zootecnica, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può deliberare altre, ovvero, maggiori garanzie, rispetto a quelle sopra elencate a seconda delle necessità delle aziende, previo dimostrazione dell'effettiva entità del danno, fermo restando negli ambiti operativi della L.R. 43/97. L'entità del danno potrà essere dimostrata secondo apposito regolamento che verrà redatto dalla Cooperativa stessa, secondo la normativa in materia.

9. Gli interventi di cui sopra sono cumulabili, fra loro e sono finanziabili ad aziende dei soci i cui terreni siano ubicati prevalentemente nella provincia di Reggio Emilia.

10. Il Socio, all'atto di presentazione di domanda di finanziamento agevolato, dovrà presentare e sottoscrivere un prospetto economico - finanziario dell'azienda (che costituisce allegato 2) e la previsione di completo ammortamento del prestito alle scadenze previste, (consuntivo anno precedente, preconsuntivo anno in corso, preventivo anno successivo). Il Socio, all'atto di presentazione della domanda di finanziamento agevolato,

si impegna a mantenere in essere il prestito per la durata stabilita, sottoscrivendo un impegno a restituire parte dell'eventuale contributo in c/interessi, nel caso di estinzione anticipata, ad Agrifidi. L'Istituto convenzionato, nel caso di estinzione anticipata del prestito da parte del socio, ne informerà la Cooperativa e provvederà al recupero delle somme erogate presso il socio medesimo; successivamente, l'Istituto convenzionato esprimerà formale manleva a favore della Cooperativa, rispetto alle garanzie mutualistiche rilasciate per detto finanziamento.

## **Capitolo II**

### **Servizi Mutualistici**

11. La Cooperativa potrà attivare forme tecniche per abbattere, compatibilmente con risorse attivabili a tal proposito, gli oneri finanziari gravanti sui soci per le forme di finanziamento di cui in precedenza, ovvero similari, previo stipula di apposite convenzioni con istituti di credito e/o enti pubblici economici ovvero territoriali secondo specifici piani di sviluppo e di intervento finanziati con appositi contributi pubblici ovvero privati fermo restando negli ambiti operativi della L.R.43/97.

#### **Soci Sovventori**

A fronte di specifici programmi di intervento in favore di imprese agricole associate, Agrifidi, nel rispetto delle normative in materia di attività finanziaria, promuoverà aumenti di Capitale Sociale riservato a Soci Sovventori, conferenti denaro da sottoporre a garanzia (pegno, deposito ecc.) degli Istituti convenzionati eroganti finanziamenti a dette imprese agricole associate previo deliberazioni Assembleari e Consiliari necessarie.

Il presente Regolamento, approvato in data 26.11.2004, e modificato nella seduta del 09.12.2004 sostituisce il precedente già approvato il 01.10.1999 dal Consiglio di Amministrazione.